

Allegato “A” al n. 31127/15374 Repertorio

Statuto della Moleskine Foundation Ente del Terzo Settore

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione denominata **“Moleskine Foundation Ente del Terzo Settore” (di seguito la “Fondazione”)**.

Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Comitato Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - Scopi/Indipendenza

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di promozione e sviluppo del diritto all’istruzione, alla formazione, all’accesso all’informazione.

In particolare la Fondazione progetta, realizza e promuove programmi di Istruzione di Qualità, equa e inclusiva, volta a stimolare il pensiero critico, l’esperienza e l’azione creativa, la formazione permanente.

Tali scopi sociali si concretizzano attraverso attività di solidarietà sociale in favore di persone in stato di svantaggio economico/sociale, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Il sostegno all’Istruzione innovativa e di qualità, la costruzione di strumenti di accesso all’informazione, l’uso dell’arte e della cultura come elementi di trasformazione sociale, il lavoro di comunicazione e sensibilizzazione dei temi relativi all’istruzione e all’accesso all’informazione, sono le principali aree di intervento della Fondazione.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito internazionale. A tal fine, la Fondazione potrà, anche in stati diversi dall’Italia, istituire sedi o uffici, anche secondari, costituire o partecipare ad altre fondazioni, associazioni o organizzazioni in qualunque forma costituite aventi scopi compatibili con quelli di cui al presente statuto, assumendo all’uopo ogni iniziativa, anche di ordine regolamentare, amministrativa e/o organizzativa, in conformità alla normativa locale applicabile, necessaria ad acquisire e mantenere anche nello stato terzo, lo status di organizzazione non profit o status equivalente nello stato terzo.

Nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento delle proprie attività è garantita l’indipendenza della Fondazione rispetto agli interessi propri dei Fondatori, dei Partecipanti e di coloro che vi prendano parte a qualunque titolo. Il Presidente della Fondazione è il garante dell’indipendenza della Fondazione.

Art. 3 - Attività

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, impegnandosi ad intervenire sulle condizioni di svantaggio ed emarginazione come descritto nell’art.2, ed improntando la propria azione ad una solidarietà fondata sui valori di uguaglianza tra gli uomini, senza discriminazione alcuna, capace di dare vita ad un confronto e un dialogo reciprocamente utili, tra diverse comunità, la Fondazione svolge le seguenti attività di

interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), i), n), u) e w) del D.Lgs 117/2017:

- erogare denaro, beni e servizi in sostegno alle persone e alle comunità svantaggiate, nell'accesso all'istruzione e all'informazione;
- erogare denaro a sostegno di attività di interesse generale, sia progettate, promosse e gestite direttamente dalla Fondazione stessa sia gestite da altri enti, istituzioni, associazioni, o altre fondazioni, purché sempre senza scopo di lucro e con scopi sociali analoghi o similari;
- erogare denaro, beni e servizi per sostenere l'innovazione strumentale e tecnologica e consentire ai soggetti svantaggiati il diritto all'istruzione e all'accesso all'informazione, anche attraverso la valorizzazione delle culture, delle lingue e delle modalità espressive locali;
- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti al proprio scopo;
- condurre attività editoriali sia in proprio che in collaborazione con terzi, allo scopo di promuovere e valorizzare le attività della Fondazione. I prodotti editoriali e le pubblicazioni potranno essere realizzate su qualsiasi tipo di supporto mediatico. La distribuzione potrà avvenire anche attraverso reti telematiche, direttamente e indirettamente;
- promuovere e realizzare manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, mostre, tavole rotonde, convegni, congressi, nonché sostenere anche economicamente analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, nell'ambito dell'attività istituzionale;
- promuovere e gestire iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, nel campo educativo, dell'alfabetizzazione e dell'accesso all'informazione;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con università e centri di ricerca, purché utili agli scopi sociali, anche con associazioni e fondazioni in ambito italiano e internazionale che perseguano scopi similari;
- organizzare attività di informazione, comunicazione e dibattito al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto all'istruzione e sull'accesso ai saperi così come sancito nella Dichiarazione Universale dei diritti umani dell'Onu (art. 26) e successivamente, nel Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art.13), nella Convenzione sui diritti dell'Infanzia (artt. 28 e 29), nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (art. 10) e, successivamente, negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come specificato nel paragrafo 54 della risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/70/1 del 25 Settembre 2015.

La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; la Fondazione potrà anche stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Comitato Direttivo della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Comitato Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione;

dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che siano espressamente destinati ad incremento del Patrimonio;

dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

dalla parte di rendite non utilizzata che può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

dai contributi attribuiti al Patrimonio dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e da soggetti terzi, nella misura in cui siano espressamente destinati ad incremento del Patrimonio.

Art. 5 - Mezzi di finanziamento

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;

le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Comitato Direttivo;

i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;

dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Carta dei valori

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi e nello svolgimento delle proprie attività in qualsiasi sede e in qualsiasi forma, si attiene alla seguente Carta dei Valori: l'accesso all'informazione, alla conoscenza e all'Istruzione di Qualità è un diritto dell'umanità che la Fondazione intende favorire e agevolare in particolare nei confronti delle giovani generazioni e delle comunità svantaggiate sia sul piano sociale che culturale;

l'Istruzione è una chiave fondamentale di trasformazione positiva della società;

l'Istruzione di Qualità basata sulla costruzione del pensiero critico, della Formazione permanente e sul fare creativo rappresenta l'elemento guida del futuro collettivo dell'umanità;

l'arte e la cultura sono un motore privilegiato di trasformazione, favoriscono la libertà di espressione, promuovono la pace e lo sviluppo sostenibile. L'arte e la cultura fanno leva sia sulla conoscenza che sulle emozioni, rafforzando la coesione sociale, la libertà di espressione e il buongoverno;

la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche creano i presupposti per un progresso sostenibile in tutto il mondo, analizzando e fornendo nuove conoscenze e soluzioni per i problemi legati allo sviluppo e al futuro.

La Fondazione svolge il proprio lavoro secondo alcuni criteri irrinunciabili:

ricercando e valorizzando i talenti individuali e collettivi;

generando esperienze dirette e il coinvolgimento di ogni soggetto interessato come elemento importante di apprendimento e trasformazione;

condividendo le esperienze e mettendole a disposizione della collettività;

perseguendo obiettivi di efficacia e qualità.

La Fondazione è indipendente da condizionamenti esterni e si autodetermina per adempiere nel modo migliore al proprio scopo sociale.

L'autonomia si configura in una piena responsabilità su tutte le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le attività poste in essere: trasparenza e pubblicità del proprio operato, autorevolezza e integrità degli amministratori, un rapporto equo tra i costi amministrativi e gestionali e le attività.

La Fondazione sviluppa la propria attività in un contesto internazionale, indispensabile per:

accogliere e ricercare ricchezza e diversità di esperienze e bisogni, mettendo in connessione e scambio saperi e società;

svolgere la propria missione dove più è utile, perseguendo l'interesse generale dell'umanità.

La Fondazione ricerca partnership e collaborazioni con persone, società ed Enti che condividono e svolgono le loro rispettive attività in accordo con i valori espressi nel presente Statuto. Le attività di partenariato e collaborazione sono utili e importanti per la realizzazione dei propri scopi sociali e la creazione di momenti catalizzatori in grado di generare cambiamenti sistemici nella società.

La Carta dei Valori vincola chiunque partecipi alla Fondazione a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli Organi della Fondazione.

Art. 7 - Partecipanti della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

a) Fondatori

Sono Fondatori in primo luogo coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono inoltre divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio Generale assunta all'unanimità, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Generale. Le deliberazioni del Consiglio Generale sulle modalità di contribuzione sono di per sé fonte di obbligazione per i Fondatori e possono essere riportate anche in accordi sottoscritti tra la Fondazione e i Fondatori

interessati, in cui i Fondatori possono assumere anche obblighi ulteriori verso la Fondazione e/o gli altri Fondatori.

Il numero dei Fondatori persone fisiche deve comunque essere sempre superiore al numero dei Fondatori che siano persone giuridiche o enti.

Qualora, a seguito del venire meno per qualsiasi causa di uno o più Fondatori persone fisiche, residui tra i Fondatori una maggioranza di persone giuridiche o enti, il Consiglio Generale provvederà nel più breve termine possibile a nominare altri Fondatori persone fisiche, indipendenti dai Fondatori persone giuridiche o enti, in modo da ricostituire al più presto una maggioranza di persone fisiche tra i Fondatori.

b) Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con delibera del Comitato Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Comitato Direttivo potrà determinare con regolamenti ad hoc la possibile organizzazione dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Fondatore e Partecipante I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

La qualifica di Fondatore e di Partecipante si perde altresì in caso di decesso, per le persone fisiche e scioglimento o estinzione, per le persone giuridiche e gli enti.

L'esclusione dei Fondatori o dei Partecipanti è deliberata, rispettivamente dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo per gravi motivi, ivi incluso – a titolo esemplificativo – l'assoggettamento dei Fondatori e Partecipanti persone giuridiche o enti a procedure concorsuali, di liquidazione, per la cessazione dell'attività o per il mancato rispetto delle norme previste dallo Statuto o dai regolamenti interni della Fondazione o delle modalità di contribuzione alla vita della Fondazione stabilite dal Consiglio Generale.

La decisione del Comitato Direttivo di esclusione dei Partecipanti è appellabile al Consiglio Generale che decide in maniera definitiva.

Per le sole deliberazioni attinenti ai Fondatori, il Consiglio Generale si esprime all'unanimità, escluso dal computo il voto del Fondatore (o del suo rappresentante) a cui la deliberazione si riferisce.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio dei Saggi;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente e, ove nominato, il Vice Presidente della Fondazione;

- l'Advisory Board, ove nominato;
- l'Organo di Controllo.

Art. 10 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da tutti i Fondatori.

Il Consiglio Generale delibera sugli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Fatta salva ogni altra prerogativa prevista da altre disposizioni dello Statuto anche a favore di altri Organi, il Consiglio Generale provvede a:

stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, nonché la misura di eventuale destinazione al Patrimonio dei contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e da soggetti terzi, dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, nonché di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e/o di eventuali contributi attribuiti dallo Stato, Enti Territoriali o altri Enti Pubblici;

approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, predisposti dal Comitato Direttivo;

nominare il Presidente della Fondazione e, ove opportuno il Vicepresidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 che segue;

nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo;

nominare i membri dell'Organo di Controllo e, se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del Collegio dei Revisori dei Conti;

deliberare eventuali modifiche statutarie;

deliberare in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Il Consiglio Generale è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vice presidente, ove nominato, ovvero dal Fondatore più anziano d'età. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, che consentano la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Salvi i casi in cui dallo Statuto siano previsti quorum deliberativi diversi, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la revoca dei membri del Comitato Direttivo, le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione

e scissione, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Generale.

E' ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 6, del D.Lgs. 117/2017.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dal Fondatore più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. I ricorsi al Consiglio Generale previsti dallo Statuto dovranno essere motivati e dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni di calendario dal verificarsi dell'evento rilevante. I ricorsi dovranno essere indirizzati all'attenzione del Presidente presso la sede della Fondazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente della Fondazione e l'eventuale Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Generale scegliendoli al proprio interno; tuttavia il Presidente non potrà essere scelto tra coloro che siedano nel Consiglio Generale in qualità di rappresentanti di Fondatori che esercitino, direttamente o attraverso società controllate, attività di impresa. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati per 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Qualora il Presidente venga meno per qualsiasi ragione, il Vicepresidente dovrà senza indugio convocare il Consiglio Generale affinché proceda prontamente alla nomina di un nuovo Presidente. Se al momento della nomina del Presidente all'interno del Consiglio Generale non vi siano soggetti eleggibili per la carica, il Presidente sarà designato dal Consiglio Generale tra personalità esterne alla Fondazione, di adeguato profilo etico e morale, che diano garanzie di indipendenza e di piena condivisione dello spirito della Fondazione.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 12 - Comitato Direttivo

La Fondazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove, determinato dal Consiglio Generale, purché sempre in numero dispari.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) i restanti membri nominati dal Consiglio Generale e scelti anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Non può essere nominato membro del Comitato Direttivo e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere confermati, salvo revoca da parte del Consiglio Generale prima della scadenza del mandato. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Comitato Direttivo che non costituiscono la maggioranza, il Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il

nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Comitato stesso. Nel caso venga meno la maggioranza dei membri per intervenute dimissioni o revoche, l'intero Comitato si intenderà decaduto. Il Presidente, o in mancanza il Vicepresidente o in mancanza il membro anziano, convocherà il Consiglio Generale per la nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, fatte salve le prerogative previste per il Consiglio Generale, ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio Generale.

In particolare il Comitato Direttivo provvede a:

approvare il programma anche pluriennale delle attività;

individuare ed approvare i regolamenti e l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle sue attività;

istituire dipartimenti, nonché comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, nominandone i Responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

istituire eventualmente l'Advisory Board, procedendo alla nomina dei suoi membri o alla loro dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto;

stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;

deliberare la revoca dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;

deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

predisporre le proposte del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione;

deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Direttivo può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che consentano la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 13 – Consiglio dei Saggi

Il Consiglio dei Saggi è composto da un numero fisso di 3 (tre) componenti, scelti tra persone di adeguato profilo etico e morale, di riconosciuta indipendenza e con adeguata esperienza maturata in ambito lavorativo e professionale.

I componenti del Consiglio dei Saggi sono nominati dal Consiglio Generale, con preferenza tra persone che abbiano a qualsiasi titolo partecipato alla Fondazione. In nessun caso la carica di componente del Consiglio dei Saggi può essere ricoperta da rappresentanti dei Fondatori persone giuridiche o enti. Il Consiglio Generale dovrà sempre garantire il plenum del Consiglio dei Saggi. Nel caso di prolungata inerzia del Consiglio Generale, i componenti del Consiglio dei Saggi potranno essere nominati su ricorso di un Fondatore al Presidente del Tribunale di Milano che si pronuncia sentiti tutti i Fondatori.

I membri del Consiglio dei Saggi rimangono in carica a vita, fatto salvo il caso di dimissioni, interdizione o per revoca della nomina, che potrà esser disposta per comprovati gravi motivi solo per delibera unanime del Consiglio Generale, fatto salvo il diritto del membro revocato di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'art. 18.

Il primo Consiglio dei Saggi è composto dai Signori Maria Sebregondi, Roberto di Puma e Fabio Rosciglione.

Il Consiglio dei Saggi è garante del rispetto della Carta dei Valori da parte della Fondazione. A tal fine:

esamina in via preventiva il programma delle attività della Fondazione proposto dal Comitato Direttivo, pronunciandosi sullo stesso in tempo utile per consentire le relative delibere da parte degli organi competenti;

è interpellato dal Consiglio Generale in via preventiva sulle linee generali dell'attività della Fondazione da stabilirsi annualmente ai sensi dell'art. 10;

si pronuncia in via preventiva sulle proposte di esclusione dei Fondatori;

potrà essere interpellato dal Consiglio Generale e/o dal Comitato Direttivo, o dai loro singoli componenti, per rendere in via preventiva pareri su ogni altra questione inerente la Fondazione medesima e/o i rapporti tra coloro che a qualsiasi titolo vi partecipino;

potrà, anche di propria iniziativa, indirizzare agli organi della Fondazione raccomandazioni, segnalazioni, pareri e inviti.

I pareri, le segnalazioni, le raccomandazioni, gli inviti e ogni altro atto del Consiglio dei Saggi non sono vincolanti per la Fondazione e i suoi organi. Tuttavia in tal caso l'assunzione da parte degli organi della Fondazione di deliberazioni o iniziative in contrasto con gli atti del Consiglio dei Saggi dovranno essere adeguatamente motivati. Resta salva la facoltà per chiunque vi abbia interesse di ricorrere al giudizio arbitrale di cui all'art. 18.

Il Consiglio dei Saggi si riunisce e delibera a maggioranza senza vincoli di formalità, garantendo in ogni caso l'adeguata verbalizzazione dei pareri in dissenso eventualmente espressi da uno dei suoi componenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Salva diversa delibera del Consiglio Generale, la partecipazione al Consiglio dei Saggi è gratuita.

Art. 14 - Advisory Board

L'Advisory Board, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Comitato Direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuta autorevolezza e professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

Ciascun componente dell'Advisory Board potrà esser dichiarato decaduto dalla carica

con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo per il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato la nomina.

L'Advisory Board, di concerto con il Comitato Direttivo, formula proposte e dà pareri qualificati sui programmi di attività della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto da altri organi della Fondazione.

Svolge attività di ricerca e documentazione nel campo dell'accesso ai saperi e della loro diffusione.

Progetta e realizza eventi di comunicazione e divulgazione.

Ciascun membro dell'Advisory Board resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

L'Advisory Board si riunisce e delibera senza vincoli di formalità.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Advisory Board si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 15 – Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio Generale ed è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio Generale in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Comitato Direttivo.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 12 in quanto compatibile.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 16 Compensi per le Cariche sociali

Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 17 - Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e il bilancio consuntivo di quello precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Entro il mese di marzo il Comitato Direttivo provvede alla compilazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite, accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori, restano depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono la riunione del Consiglio Generale chiamata ad approvarli.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Durata, estinzione e liquidazione della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Generale nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio Generale, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – Clausola Arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano e sarà svolto in lingua italiana.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo 117/2017 e dal Codice Civile.

F.to: Maria Ceriani Sebregondi
Monica De Paoli